

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 1979

che adotta un programma di ricerca e di sviluppo nel settore dei materiali e metodi di riferimento (ufficio comunitario di riferimento — BCR) e della metrologia applicata (azione indiretta non nucleare) (1979/1982)

(79/842/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e h), del trattato, l'azione della Comunità dev'essere tra l'altro rivolta all'abolizione, fra gli Stati membri, delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente, nonché al ravvicinamento delle legislazioni nazionali nella misura necessaria al funzionamento del mercato comune;

considerando che le azioni oggetto della presente decisione sono tali da contribuire efficacemente all'esecuzione dei suddetti compiti e che pertanto sono necessarie, nell'ambito del funzionamento del mercato comune, alla realizzazione dei suddetti obiettivi;

considerando che il trattato non prevede i poteri di azione necessari a tali fini;

considerando che, nella risoluzione del 14 gennaio 1974 concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia <sup>(4)</sup>, il Consiglio ha sottolineato che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di vie e mezzi disponibili, inclusa l'azione indiretta;

considerando il parere formulato dal comitato per la ricerca scientifica e tecnica (CREST),

DECIDE:

*Articolo 1*

Per un periodo di 4 anni a decorrere dal 1° gennaio 1979 viene adottato un programma di ricerca e di sviluppo nel settore dei materiali e metodi di riferimento e della metrologia applicata.

Il testo del programma è allegato alla presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. C 176 del 25. 7. 1978, pag. 5; GU n. C 17 del 19. 1. 1979, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. C 6 dell'8. 1. 1979, pag. 20.

<sup>(3)</sup> Parere reso il 19/20 dicembre 1978 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.

*Articolo 2*

I crediti necessari alla realizzazione del programma, il cui importo è fissato a 10,3 milioni di unità di conto europee, compreso un organico di 14 agenti, sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

L'unità di conto europea è definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

*Articolo 3*

La Commissione provvede all'esecuzione del programma. Essa è assistita in questo compito dal comitato consultivo per la gestione del programma « Materiali e metodi di riferimento », il cui mandato è stato definito dal Consiglio nella risoluzione del 18 luglio 1977 <sup>(5)</sup> e le cui competenze sono estese alle azioni previste nella presente decisione.

Nel quadro del programma quadriennale del Centro comune di ricerca (CCR) stabilito dalla decisione 77/488/CEE, Euratom <sup>(6)</sup>, l'azione diretta del CCR nel suddetto settore rimarrà associata all'esecuzione delle azioni 1 e 2 del programma stabilito dalla presente decisione.

*Articolo 4*

Per tenere debitamente conto del contenuto del nuovo programma quadriennale del CCR, il programma stabilito dalla presente decisione sarà oggetto, entro sei mesi dall'adozione del nuovo programma del CCR, di un riesame che potrà dar luogo ad una revisione secondo la procedura appropriata e previa consultazione del comitato consultivo per la gestione del programma.

Nel corso del terzo anno il programma sarà inoltre oggetto di un riesame generale che potrà portare a una revisione secondo la procedura appropriata e previa consultazione del comitato consultivo per la gestione del programma.

<sup>(5)</sup> GU n. C 192 dell'11. 8. 1977, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 4.

*Articolo 5*

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 1979.

Le conoscenze acquisite durante l'esecuzione del programma sono diffuse conformemente al regolamento (CEE) n. 2380/74 del Consiglio, del 17 settembre 1974, che stabilisce il regime di diffusione delle conoscenze applicabile ai programmi di ricerche per la Comunità economica europea <sup>(1)</sup>.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

D. O'MALLEY

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 255 del 20. 9. 1974, pag. 1.

*ALLEGATO***Programma di ricerca e di sviluppo nel settore dei materiali e metodi di riferimento (ufficio comunitario di riferimento — BCR) e della metrologia applicata (azione indiretta non nucleare)**

Il programma comprende le tre azioni descritte più oltre. Le prime due azioni costituiscono l'attività dell'ufficio comunitario di riferimento.

L'obiettivo del programma è di rafforzare, completare e armonizzare le attività nazionali nel settore dei materiali di riferimento, dei metodi di analisi e di misura, e della metrologia applicata.

**1. Materiali e metodi di riferimento**

Tale azione comprende le seguenti attività :

- scambi di informazioni sui materiali e sui metodi di riferimento ed in particolare sulle attività nazionali in tali settori ;
- determinazione del fabbisogno di materiali e di metodi di riferimento ;
- caratterizzazione dei materiali ;
- organizzazione di campagne di raffronto tra laboratori ;
- elaborazione in comune di materiali di riferimento ;
- certificazione delle proprietà dei materiali di riferimento a livello comunitario ;
- definizione in comune di metodi di riferimento.

**2. Gestione e distribuzione dei materiali di riferimento della Comunità**

Tale azione comprende le seguenti attività :

- deposito e conservazione dei materiali di riferimento BCR nei laboratori del CCR e nei laboratori nazionali ;
- preparazione delle informazioni da divulgare per far conoscere i materiali di riferimento mediante mezzi idonei all'interno e all'esterno della Comunità ;
- diffusione dei campioni.

**3. Metrologia applicata**

Tale azione comprende le seguenti attività :

- confronto dei campioni secondari e di trasferimento per le grandezze derivate ;
- miglioramento delle tecniche di misura e della loro precisione ;
- messa a punto di nuove tecniche di misura ;
- scambi di informazioni e di personale scientifico.

I lavori di studio e di ricerca saranno effettuati mediante contratti.

---